



Comune di Muggiò
Provincia di Monza e della Brianza

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
IN ECONOMIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 17.11.2009

In vigore dal 04.12.2009

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli articoli 117, sesto comma, secondo periodo e 118, commi primo e secondo della Costituzione e degli articoli 3, comma 4 e 7 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di disciplinare le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia.
2. Il presente Regolamento disciplina nello specifico le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'acquisto in economia di beni e servizi, in attuazione di quanto previsto anche dall'articolo 12 del D.P.R. 20.08.2001 n. 384 e successive modificazioni, nonché l'esecuzione di lavori in economia ai sensi del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 e successive modificazioni ed integrazioni, in ottemperanza del combinato disposto dagli articoli 5, comma 5, lettera h), 125 e 253, comma 22 del D.Lgs.12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Per la definizione generica di lavori, forniture e servizi si rinvia al successivo articolo 3 del presente Regolamento.
4. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi di acquisto in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. Il ricorso agli interventi in economia meglio definiti agli articoli 22 e 25 è ammesso in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate dal presente Regolamento.
2. Possono essere affidati ed eseguiti in economia tutti gli interventi la cui entità non può essere determinata preventivamente in maniera certa e definitiva.
3. Qualora gli interventi di cui al comma precedente siano parte non prevalente di interventi più ampi da appaltare mediante procedure ad evidenza pubblica ed oggetto di contratti da stipulare secondo le forme ordinarie, il presente Regolamento si applica alle parti in economia esclusivamente per quanto riguarda i presupposti ed i limiti di importo; per tutti gli altri aspetti, in particolare per la scelta del contraente, le garanzie, la contabilizzazione, la liquidazione ed il collaudo, si applica la disciplina prevista dall'ordinamento per l'intervento complessivo. I contratti misti sono considerati appalti di pubblici lavori, o di servizi, o di forniture, secondo quanto disposto dall'articolo 14 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono IVA esclusa.
5. La disciplina di cui al presente Regolamento non si applica nei casi di affidamenti da effettuarsi mediante l'applicazione delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP nonché all'affidamento di servizi a Cooperative sociali di cui all'articolo 1, lettere a) e b) della Legge 08.11.1991 n. 381.

Articolo 3 – Definizioni

1. E' definita fornitura o provvista, l'insieme di quanto acquistato per un determinato uso.
2. E' definita fornitura o provvista in opera, l'insieme di quanto acquistato per un determinato uso inclusa la posa in opera della merce fornita e quanto altro strettamente necessario al fine di dare il tutto funzionante o di pronto utilizzo purché il costo della sola fornitura sia superiore al 50% del costo totale dell'opera.

3. E' definito servizio la prestazione complessa che richiede un apparato organizzatorio caratterizzato generalmente dall'insieme dei mezzi e delle persone che espletano un'attività per lo più di interesse pubblico.
4. E' definito lavoro l'attività svolta tramite una propria organizzazione che include acquisto di materiali, uso di automezzi e mezzi d'opera, attrezzi, strumenti, prestazione di manodopera e quanto altro necessario al fine di assemblare tutto ciò che necessita per la realizzazione di un'opera.
5. E' definita manutenzione tutto ciò che viene posto in essere al fine di conservare e mantenere in buono stato beni mobili ed immobili.
6. E' definita manutenzione ordinaria tutto ciò che viene posto in essere al fine di riparare, rimuovere, sostituire, integrare e mantenere in efficienza beni mobili ed immobili di quanto esistente.
7. E' definita manutenzione straordinaria tutto ciò che viene posto in essere per rinnovare, modificare e sostituire parti di beni mobili ed immobili anche strutturali, nonché per realizzare ed integrare servizi igienico sanitari e tecnologici *etc.* purché non comportino variazioni delle destinazioni d'uso.

Articolo 4 – Sistemi di acquisizione

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente dell'Ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso Ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia.
3. Sono per cottimo gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a soggetti esterni al Comune, purché in possesso dei requisiti necessari previsti per i soggetti economici che partecipano a procedure ordinarie di scelta del contraente.

Articolo 5 – Limiti di applicazione

1. Le procedure semplificate per l'effettuazione di spese in economia sono consentite nei seguenti limiti di importo:
 - a. fino a 206.000,00 Euro per la fornitura di beni e le prestazioni di servizi;
 - b. fino a 200.000,00 Euro per l'esecuzione di lavori;
 - c. fino a 100.000,00 Euro per i servizi tecnici;
 - d. fino a 50.000,00 per lavori in amministrazione diretta.
2. L'ambito di applicazione del presente Regolamento sarà automaticamente adeguato rispetto alle variazioni di detta soglia, soggetta a revisione periodica con le modalità ed i meccanismi di adeguamento previsti dall'articolo 248 del Codice dei Contratti.
3. Gli importi di cui al comma 1, non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione od ampliamento dell'impegno economico contrattuale od extracontrattuale.

Articolo 6 – Divieto di frazionamento

1. Nessuna prestazione contrattuale avente carattere unitario può essere artificiosamente frazionata allo scopo di avvalersi della disciplina del presente Regolamento.
2. Non sono considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni organizzative d'interventi individuati distintamente nel Piano Annuale delle Opere Pubbliche o dal Piano Esecutivo di

Gestione, per ciascuna Unità Organizzativa, nonché quelle che derivino da oggettivi motivi tecnici individuati da apposita relazione del Responsabile del procedimento.

3. Non sono considerati artificiosamente frazionati:
 - a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, allorquando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
 - b) gli affidamenti di un intervento misto di cui al successivo articolo 19 separatamente a contraenti qualificati in ciascuna settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.

Articolo 7 – Applicazione della disciplina ordinaria

1. A prescindere dalla natura e dal valore dei beni, dei servizi, e dei lavori il Responsabile del Procedimento potrà sempre attivare le ordinarie procedure di acquisizione previste dalla normativa vigente.
2. Per i beni e servizi diversi da quelli di cui all'articolo 22 per importi superiori a quelli indicati all'articolo 5 comma 1, il Responsabile del Procedimento dovrà, invece, attivare sempre le procedure ordinarie, nel rispetto della normativa vigente, salvo il caso in cui non rientrino nelle casistiche particolari indicate all'articolo 23 del presente Regolamento.
3. Per lavori diversi da quelli previsti all'articolo 25 e per importi superiori a quelli indicati all'articolo 5 comma 1, il Responsabile del Procedimento dovrà, invece, attivare sempre le procedure ordinarie, nel rispetto della normativa vigente, salvo quanto disposto agli articoli 29 e seguenti del presente Regolamento.
4. Dovrà farsi ricorso alle procedure ordinarie ogni qualvolta sorgono dubbi circa l'inquadramento dei lavori tra quelli eseguibili secondo la procedura in economia.

TITOLO II – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 8 – Adempimenti nei confronti dell'Autorità di Vigilanza e dell'Osservatorio

1. Il Responsabile del procedimento di cui al successivo articolo 10, prima di attivare la procedura di selezione del contraente, è tenuto a verificare se la procedura rientra nei limiti di applicazione della contribuzione dovuta sia dall'Ente che dai partecipanti all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (tassa appalti).¹
2. I soggetti che intendono partecipare a procedure di gara sono tenuti al pagamento della contribuzione indicata al comma 1 al momento della presentazione dell'offerta. Detto versamento costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente.
3. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post - informazione mediante comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nei casi previsti dalla legge.
4. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di importo superiore a 20.000,00 Euro è soggetto a pubblicità successiva mediante pubblicazione al sito *internet* ed all'albo della Stazione Appaltante dei nominativi degli affidatari. Tale avviso contiene i dati relativi alla determinazione di affidamento, la denominazione della ditta affidataria e l'importo offerto.
5. Resta inteso che ai fini dell'ottemperanza di detti adempimenti è necessario il previo accreditamento presso le strutture abilitate.

¹ L'Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti pubblici e privati. Verificare l'entità della contribuzione e l'ambito di applicazione sul sito www.autoritalavoripubblici.it.

Articolo 9 - Requisiti soggettivi degli affidatari

1. L'affidatario di lavori, servizi e forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria rispettivamente per lavori, prestazioni e forniture di pari importo affidati con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
2. In ogni caso per la partecipazione alla procedura sono richiesti i seguenti requisiti minimi:
 - a. Requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del Codice degli Appalti;
 - b. Per importo inferiore a 50.000 Euro il possesso dei requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa è comprovato mediante iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'oggetto corrispondente all'intervento da affidare;
 - c. Per importi superiori a 50.000 Euro e fino a 100.000 Euro è altresì richiesta l'esecuzione di almeno un lavoro, servizio o fornitura analogo a quello oggetto di affidamento;
 - d. Per importi superiori a 100.000 Euro è altresì richiesta la presentazione di idonea referenza bancaria attestante la solidità economico-finanziaria dell'Impresa.
3. I soggetti economici comprovano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del combinato disposto dagli articoli 43, 46, 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 fatta eccezione delle referenze bancarie da prodursi in originale e per la regolarità contributiva di cui al comma seguente.
4. Per quanto concerne la comprova dei requisiti di regolarità contributiva, nel caso di affidamento diretto resta fermo l'obbligo per l'affidatario di presentare il documento unico di regolarità contributiva all'atto della stipula del relativo contratto, nonché l'obbligo per la Stazione Appaltante di richiedere, previo accreditamento agli Enti abilitati al rilascio, il suddetto certificato in tutti gli altri casi ivi incluse le fasi di esecuzione dell'affidamento di che trattasi.
5. Il responsabile della procedura in economia procede, di regola, alla verifica dei requisiti in capo all'affidatario ed in capo alle altre imprese concorrenti qualora abbia fondato sospetto della non veridicità delle dichiarazioni presentate. E' sempre fatta salva la facoltà di procedere alla verifica dei requisiti in capo a tutte le Imprese invitate.
6. Laddove si verifichi la mancata sussistenza di anche uno solo dei requisiti dichiarati, il cottimista decade dall'affidamento con effetto retroattivo. Fermo restando il diritto dello stesso al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni effettuate fino all'accertamento ed alla comunicazione della causa di decadenza dall'affidamento.

Articolo 10 – Responsabile della procedura

1. Per ogni acquisizione in economia le Stazioni Appaltanti operano attraverso un Responsabile del procedimento.
2. L'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia viene disposta ed avviata, nell'ambito degli obiettivi e dei "budget" assegnati al Responsabile dell'Unità Organizzativa.
3. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa o suo delegato, responsabile dell'acquisizione da eseguire in economia, redige gli atti necessari per l'affidamento, cura l'assunzione degli impegni di spesa, autorizza eventuali prestazioni complementari, esamina i preventivi, provvede alla sottoscrizione del contratto o della lettera di ordinazione, acquisisce il verbale di collaudo del bene o l'attestazione di regolare esecuzione del lavoro o del servizio, dispone la non necessità di tali atti, procede alla liquidazione della spesa nonché attua tutto quanto necessario per completare la procedura.
4. L'attività istruttoria, preparatoria ed esecutiva, della procedura è delegabile ad un Responsabile del procedimento individuato ai sensi della normativa vigente nonché nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme di organizzazione dell'Ente.

Articolo 11 – Modalità procedurali

1. Il ricorso alla gestione in economia degli interventi ed il relativo affidamento è disposto con determinazione del Responsabile competente che provvederà altresì alla conclusione del contratto con le forme di cui al successivo articolo 12.
2. Nel provvedimento di cui al comma precedente devono essere esplicitati i presupposti che giustificano il ricorso alla procedura in economia e le specifiche esigenze dell'Amministrazione in relazione alla particolare tipologia di intervento.
3. Per spese inerenti servizi e forniture di importo pari o superiore a 20.000,00 Euro e lavori per importo pari o superiore a 40.000,00 Euro la procedura di scelta del contraente deve essere preceduta dall'adozione della determinazione a contrarre di cui all'articolo 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. Il Responsabile provvede ad inoltrare ai soggetti economici individuati lettera di invito contenente:
 - a) le condizioni contrattuali essenziali per identificare i lavori, beni e la prestazione richiesta;
 - b) il prezzo posto a base di gara;
 - c) il criterio di aggiudicazione;
 - d) i requisiti richiesti per la partecipazione;
 - e) il termine e le modalità di presentazione delle offerte;
 - f) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - g) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'affidamento in caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - h) l'indicazione del responsabile del procedimento;
 - i) le condizioni di esecuzione;
 - j) l'inizio/termine dell'intervento;
 - k) le eventuali garanzie richieste al contraente;
 - l) l'indicazione dei termini di pagamento;
 - m) la misura delle penali;
 - n) le modalità di stipula del contratto;
 - o) ogni altra indicazione ritenuta utile.
4. Per quanto concerne gli affidamenti di servizi e forniture, qualora siano previsti "costi della sicurezza da interferenze" derivanti dall'eventualità di interazioni da ambiente di lavoro dovrà essere allegato al contratto, a pena di nullità, apposito documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. La medesima previsione vale anche per gli affidamenti di appalti di lavori, nei quali la previsione del DUVRI si affianca agli ordinari adempimenti degli oneri di sicurezza.
5. La documentazione di cui ai precedenti commi può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica.
6. Nel caso di lavori di somma urgenza di cui all'articolo 29, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno ferialo successivo.
7. Nel caso di acquisizioni in economia di beni e servizi di importo superiore a 20.000,00 Euro e di lavori di importo superiore a 40.000,00 Euro si applicano le disposizioni di cui agli articoli 86, 87 e 88 del Codice dei Contratti in merito alla congruità delle offerte al fine di stabilire la soglia di anomalia.
8. Le offerte relative all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo diverso da quelli di cui al comma precedente, devono essere corredate sin dalla presentazione delle giustificazioni di cui all'articolo 87, comma 2 del Codice dei Contratti relativa alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara.

Articolo 12 – Forme di conclusione del contratto

1. Per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia il contratto si perfeziona:

- a) mediante scrittura privata non autenticata debitamente sottoscritta dal Funzionario competente e dal soggetto affidatario qualora l'importo contrattuale sia inferiore a 10.000,00 Euro;
 - b) in forma pubblica amministrativa laddove l'importo contrattuale sia pari o superiore a 10.000,00 Euro.
2. In ogni caso, tutte le spese relative al contratto, compresi i diritti e gli oneri, saranno a carico del contraente.

Articolo 13 - Commissione di gara

1. Nel caso di cottimo fiduciario da aggiudicarsi all'offerta economicamente più vantaggiosa o qualora per l'importo e la natura dell'affidamento il Funzionario responsabile lo ritenga opportuno, la verifica delle offerte presentate è demandata ad una Commissione.
2. La Commissione di gara è composta da un numero dispari di componenti, da tre fino ad un massimo di cinque.
3. E' presieduta dal Funzionario interessato o suo delegato in qualità di Presidente, il quale provvede, con proprio atto, a nominare gli altri componenti tra i dipendenti comunali, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte/preventivi.

Articolo 14 - Criteri di affidamento

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
 - a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
 - b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
2. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è obbligatorio prevedere nella lettera di invito la predeterminazione degli elementi variabili ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna voce.

Articolo 15 - Contratti aperti

1. E' ammesso il ricorso al cottimo fiduciario per la stipula di contratti aperti.
2. Si intendono contratti aperti ai fini del presente Regolamento gli interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un arco di tempo definito di massima, per interventi non predeterminati nel numero ma che si rendono necessari e vengono ordinati di volta in volta nell'ambito del predetto arco di tempo fino alla concorrenza del valore del contratto, fermo restando il computo unitario della prestazione.
3. Deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento della precisazione che si tratta di un contratto aperto .

Articolo 16 – Garanzie

1. Per gli affidamenti di importo sino a 10.000,00 Euro si prescinde dalla richiesta di garanzie.
2. Per gli affidamenti di importo pari o superiore a 10.000,00 il responsabile di cui all'articolo 10, può prevedere, qualora lo ritenga opportuno, la costituzione di garanzie e coperture assicurative in conformità agli articoli 75, 113 e 129 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 17 - Revisione prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, Codice Civile.

Articolo 18 - Verifica, collaudo e liquidazione

1. Tutti gli interventi in economia sono soggetti a collaudo od attestazione di regolare esecuzione.
2. La liquidazione verrà disposta previa attestazione di cui al comma 1.

Articolo 19 – Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi; o lavori e forniture; o lavori e servizi; o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 6, si applica all'intervento considerato unitariamente.

Articolo 20 - Mezzi di tutela

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'Amministrazione si avvale della disciplina di tutela prevista dal combinato disposto dalla normativa civilistica e dal Codice dei Contratti.
2. E' esclusa la clausola arbitrale. Per la risoluzione delle controversie insorte in materia contrattuale la competenza è demandata al Foro di Monza.

Articolo 21 – Applicazione dei principi comunitari nell'affidamento diretto

1. L'affidamento mediante cottimo fiduciario deve avvenire nel rispetto dei principi di non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità, di trasparenza e di rotazione negli affidamenti.

TITOLO III – DISPOSIZIONI INERENTI LE FORNITURE ED I SERVIZI IN ECONOMIA

Articolo 22 – Individuazione tipologie di servizi e forniture

1. Possono essere eseguite in economia, fermo restando il limite di importo indicato all'articolo 5, comma 1, le prestazioni di servizi a favore del Comune di seguito indicate:
 - 1) acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi, impianti, beni mobili ed immobili ivi inclusi gli arredi ed il materiale didattico per le scuole;
 - 2) acquisto, noleggio, manutenzione, riparazione e lavaggio mezzi di proprietà comunale;
 - 3) servizi di corriere, spedizione e consegna, imballaggio, facchinaggio ed altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
 - 4) acquisto di biglietti relativi al trasporto di qualsiasi genere;
 - 5) servizi di telecomunicazione;
 - 6) servizi assicurativi, bancari e finanziari escluso il servizio di tesoreria e compresi i servizi di *brokeraggio* assicurativo, i servizi relativi a gestioni e riscossioni di tributi di entrate proprie comunali, i contratti assicurativi per dipendenti ed amministratori qualora consentiti nonché per beni mobili ed immobili ed i contratti di leasing;
 - 7) acquisto *software* e *hardware* per lo svolgimento di attività di carattere istituzionale ivi inclusi i servizi informatici ed affini, compresi la gestione, l'assistenza e la manutenzione hardware e software, i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione

- siti *web* istituzionali, di *e-governement*, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti periodici della struttura *hardware* e delle opzioni di *software* relativo al suo funzionamento;
- 8) rilievi statistici, rilevazioni socio economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
 - 9) servizi di contabilità e tenuta di libri contabili, compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, ivi incluso il servizio di assistenza fiscale, tributaria e previdenziale, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
 - 10) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio di opinione pubblica;
 - 11) servizi tecnici attinenti all'ingegneria, all'architettura, all'urbanistica, ed alla paesaggistica, all'ambiente, alle attività tecnico-amministrative connesse a tali materie, predisposizione di piani o documentazione di natura urbanistica sui medesimi argomenti, limitando l'applicazione del presente regolamento a queste tipologie di servizi tecnici esclusivamente in caso di importo stimato inferiore a 100.000 Euro o comunque inferiore alla soglia determinata dall'articolo 91, comma 2 del Codice dei Contratti;
 - 12) servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
 - 13) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
 - 14) servizi di editoria e di stampa, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione copia e trascrizione;
 - 15) interventi finalizzati all'eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfezione e servizi analoghi, compresa la derattizzazione di infrastrutture e mezzi;
 - 16) servizi alberghieri e di ristorazione, compresi i servizi ricettivi e i servizio di *catering*;
 - 17) servizi relativi alla sicurezza, compresi i servizi di vigilanza, sorveglianza e custodia di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni pubbliche sul territorio comunale;
 - 18) servizi relativi all'istruzione, compresa la gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, istituti e amministrazioni varie;
 - 19) servizi sanitari e sociali, compresa la predisposizione e realizzazione di servizi, progettualità ed attività attinenti alle materia di pubblica istruzione, famiglie e servizi sociali;
 - 20) servizi ricreativi, culturali e sportivi, compresa la gestione di impianti ed attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche;
 - 21) incarichi per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, e realizzazione di attività a tale materia attinenti, acquisizione di beni strumentali o servizi relativi all'attuazione della medesima normativa;
 - 22) acquisto, manutenzione e riparazione di impianti semaforici, attrezzature, sistemi antincendio e sistemi antifurto;
 - 23) servizio di divulgazione, promozione e comunicazione istituzionale;
 - 24) servizio di segnaletica stradale verticale ed orizzontale;
 - 25) servizio di sgombero neve e servizi annessi;
 - 26) servizio di manutenzione del verde urbano;
 - 27) servizi di registrazione, trascrizione e verbalizzazione sedute organi istituzionali;
 - 28) servizi attinenti al funzionamento degli organi istituzionali;
 - 29) spese di rappresentanza;
 - 30) servizio di rilegatura di atti amministrativi;
 - 31) acquisto di materiale elettorale e servizi vari annessi;

- 32) acquisto libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
- 33) acquisto materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
- 34) acquisto materiale per la redazione e di atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- 35) acquisto di medaglie, targhe, nastri, distintivi, diplomi, fasce tricolori, bandiere e oggetti per premi;
- 36) acquisto di medicinali, apparecchiature e materiali sanitari;
- 37) acquisto provviste di combustibili, di carburanti, di lubrificanti e di altro materiale di consumo;
- 38) acquisto attrezzi e materiali sportivi per le strutture scolastiche ed impianti sportivi comunali;
- 39) acquisto e manutenzione attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani e per l'arredo urbano in genere;
- 40) acquisto di sabbia, ghiaia, pietrisco ed altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
- 41) spese per materiali specialistici per l'infanzia nonché per supporto e presidi sanitari;
- 42) acquisto di effetti di vestiario per il personale avente diritto;
- 43) spese notarili e valori bollati.

Articolo 23 - Casi particolari di acquisizioni in economia di servizi e forniture

1. Nei limiti di spesa di cui all'articolo 5, comma 1 del presente Regolamento il ricorso all'acquisizione in economia di beni e servizi di qualsiasi natura è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
 - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Articolo 24 - Modalità di affidamento di beni e servizi

1. Per servizi e forniture di importo inferiore a 20.000,00 Euro è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento di cui all'articolo 10 del presente Regolamento.
2. Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 20.000,00 Euro e fino alla soglia di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene previa consultazione di almeno cinque (5) operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato tramite appositi elenchi formati dalla Stazione Appaltante con le modalità indicate all'articolo 11 del presente Regolamento.

TITOLO III – DISPOSIZIONI INERENTI I LAVORI IN ECONOMIA

Articolo 25 - Individuazione tipologie di lavori

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite massimo di cui all'articolo 5, comma 1, i seguenti lavori:
 - 1) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori;
 - 2) manutenzione di opere o di impianti;
 - 3) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - 4) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - 5) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
 - 6) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno
 - 7) dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.
2. In via esemplificativa e non esaustiva, vengono di seguito specificate le tipologie di lavori rientranti nelle categorie di cui al precedente comma:
 - a) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da frane, piogge, abbondanti, nevicate e gelate eccezionali, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti, etc.;
 - b) manutenzione delle strade, comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bituminati, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le riparazioni ai manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la manutenzione o l'installazione della segnaletica stradale, compresi gli interventi agli impianti semaforici, aiuole spartitraffico, collegamenti pedonali;
 - c) manutenzione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
 - d) manutenzione del cimitero;
 - e) interventi in generale di manutenzione, riparazione, adattamento, sistemazione di immobili di proprietà pubblica quanto il Responsabile del procedimento valuti la necessità di intervenire in tempi celeri non ottenibili con altre forme di appalto ordinario;
 - f) interventi in generale di manutenzione, riparazione, adattamento, sistemazione di immobili di proprietà pubblica quando gli interventi per loro natura non risultino prevedibili nella loro entità e per tale motivo sia necessario effettuare contratti aperti di cui all'articolo 15 del presente Regolamento;
 - g) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazioni di mobili ed immobili con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze in uso al Comune o presi in locazione;
 - h) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi ed ai regolamenti in esecuzione di ordinanze del Sindaco e dei Responsabili di Unità Organizzativa;
 - i) interventi per la sicurezza sui luoghi di lavoro, protezione civile e salvaguardia dell'incolumità pubblica, nonché interventi anche se già programmati in materia di sicurezza che eventi imprevedibili impongano di anticipare celermente,
 - j) prove geognostiche e geologiche;
 - k) prove stratigrafiche e relativi oneri (ponteggi, assistenza, etc.)
 - l) rimozione/demolizione di elementi strutturali e/o finiture e/o di parti di edifici necessarie a riportare all'esatta definizione delle caratteristiche tecniche dell'immobile.
3. Ai fini del presente Regolamento si considerano imprevedibili tutti gli interventi derivanti da situazioni che non è possibile programmare e quelli che derivano da causalità ed accidentalità. Si considerano altresì imprevedibili anche tutti gli interventi per i quali non è possibile formulare, in sede di bilancio, una previsione esatta ma solo sommaria, stimata in base alle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti. In pratica in tutti quei casi in cui si renda necessario intervenire, di volta in volta nel corso dell'anno, per risolvere situazioni che si siano

presentate e che è possibile quantificare e definire con precisione solo nel momento in cui si esegue l'intervento.

Articolo 26 – Norme di salvaguardia

1. Negli interventi di manutenzione e ripristino di beni mobili e o degli impianti la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell'impianto al quale accedono.

Articolo 27 - Lavori in amministrazione diretta

1. Sono eseguiti in regime di amministrazione diretta i lavori per i quali vi sia la possibilità e la convenienza di ricorrere al personale dipendente o a quello eventualmente assunto per l'occasione.
2. L'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta è consentita solo nei casi in cui il Comune dispone già del personale ed, eventualmente, di tutti o alcuni dei mezzi necessari.
3. Negli altri casi, tale procedura è attivabile solo quando non sia possibile o risulti inopportuno o non conveniente il ricorso al cottimo fiduciario.
4. La procedura per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta è limitata all'esecuzione di lavori di importo non superiore a 50.000,00 Euro. Ricorrendo le condizioni di cui ai commi precedenti, il Responsabile del Procedimento, salvo che non si tratti di lavori ordinariamente eseguiti dal personale dell'Ente, sulla base di una relazione tecnica redatta da lui stesso o da altro tecnico dipendente, autorizza il ricorso a tale procedura. La relazione deve contenere una breve motivazione circa il ricorso alla amministrazione diretta ed alla sussistenza dei presupposti richiesti dal presente Regolamento, nonché una previsione di spesa, con l'indicazione del personale da impiegare, anche assunto appositamente, dei mezzi da utilizzare, anche con noli, dei beni da acquistare, *etc.*. A seconda del tipo o della complessità dei lavori, sarà redatto anche un progetto tecnico sviluppato nella fase che sarà ritenuta necessaria dal Responsabile del Procedimento.
5. L'autorizzazione è resa dal Responsabile del Procedimento con la Determinazione di impegno di spesa, con la quale possono essere disposte anticipazioni a favore del dipendente tecnico incaricato della Direzione dei lavori.

Articolo 28 - Modalità di affidamento dei lavori

1. Per lavori di importo inferiore a 40.000,00 Euro è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento di cui all'articolo 10 del presente Regolamento.
2. Per lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro e fino alla soglia indicata all'articolo 5, comma 1, lettera b), l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene previa consultazione di almeno cinque (5) operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite apposito elenco predisposto dalla Stazione Appaltante con le modalità indicate all'articolo 11 del presente Regolamento.

Articolo 29 - Lavori di somma urgenza

1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nel limite indicato all'articolo 5,

comma 1, lettera b).

2. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, l'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 30 – Norme transitorie

1. Nelle more di rivisitazione del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 27.09.2001, l'articolo 12 del presente Regolamento rubricato "Forme di conclusione del contratto" viene applicato in sostituzione dell'articolo 11 rubricato "Rogazione del Contratto" del sopra citato Regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

Articolo 31 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogati gli articoli dal 15 al 22 del Titolo II – Contratti in economia del Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 27.09.2001.

Articolo 32 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto con il presente Regolamento si rinvia ai principi generali, alle norme applicabili contenute del regolamento di disciplina dei contratto ed alle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme di legge sovraordinate in materia.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata e le parti del presente regolamento se non contrastanti ed incompatibili la suddetta normativa.

Articolo 33 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. A decorrere da tale data, il presente Regolamento sostituisce integralmente ogni precedente norma regolamentare comunale in materia.